Allegato "A" all'atto
n. 92.119/22.059
in data 2.03.2004

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "LUNARIA"

Cooperativa Sociale

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

(ai sensi dell'art. 10, co. 8, D.Lgs. n. 460/97)

Titolo primo

Costituzione - sede - durata

Art. 1

E' costituita con sede nel comune di Parma, la società cooperativa sotto la denominazione:

"LUNARIA" società cooperativa sociale a responsabilità limitata

a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche e della legge Regione Emilia Romagna n. 7 del 1994 e successive modifiche.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili e nel rispetto dei parametri previsti dall'art.2519 cod. civ, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Titolo secondo

Scopi - Oggetto Sociale

Art. 2

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi.

In particolare la cooperativa si propone di offrire, in via prioritaria ma non esclusiva, a donne singole o gruppi di donne, a minori ed adolescenti e a famiglie in particolari situazioni di disagio sociale, gli strumenti necessari per la piena realizzazione della propria persona e al fine di raggiungere un completo reinserimento nella vita sociale.

La cooperativa si propone quindi di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, culturale, professionale, della qualità della vita, al rispetto dei diritti umani e alla valorizzazione delle diverse culture, razze e religioni con particolare attenzione alle culture dei generi e delle relazioni tra i generi.

La cooperativa si propone di realizzare i suddetti scopi individuando, prevalentemente ma non in modo esclusivo, le seguenti aree di intervento: accoglienza, sostegno, consulenza, ricerca, cultura, formazione/informazione, educazione, tempo libero.

In relazione a ciò la cooperativa può promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, anche in collegamento con Enti pubblici, realtà pubbliche e private, locali e nazionali, le seguenti attività:

- progettare, realizzare e gestire case di accoglienza per donne in difficoltà sole e/o con figli minori, nonché ragazze minorenni in situazione di disagio sociale;
- condurre interventi di consulenza, sostegno psico-sociale e/o socio-relazionale per singoli, coppie e gruppi;
- realizzare gruppi di auto-aiuto;
- attivare uno sportello informativo, rivolto alle cittadine e ai cittadini, in grado di offrire tutte le informazioni sulle realtà dei servizi pubblici e privati;
- attivare e favorire lo scambio di informazioni e di esperienza con altre realtà ed altri soggetti affini;
- promuovere e svolgere attività di ricerca sociale;
- progettare e/o organizzare convegni, congressi, seminari, incontri di studio ed altre iniziative culturali e non;
- curare e realizzare rapporti, relazioni di ricerca, banche dati, atti di convegno, seminari, corsi e realizzare attività pubblicistico-editoriale;

- progettare e gestire attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale e non, sulle tematiche sopra menzionate (es: cultura e relazione fra i generi, disturbi alimentari, rafforzamento dell'autostima, etc.);
- realizzare servizi ricreativi ed educativi attraverso la conduzione di momenti culturali quali per esempio: presentazione di libri con la presenza degli autori, cicli di films, avvio e gestione di una biblioteca e videoteca mirata;
- organizzare e gestire momenti di socializzazione finalizzati all'aggregazione di persone che vivono situazioni di disagio;
- gestire attività di commercializzazione esclusivamente dei propri prodotti.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa può inoltre:

- svolgere altre attività affini a quelle sopra elencate e connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo;
- raccogliere beneficenze da soci e da terzi nonchè prestiti da soci, nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, non nei confronti del pubblico, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;
- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa ricerca la collaborazione delle associazioni di volontariato e si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Titolo terzo

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati
  dalla cooperativa;
- soci lavoratori – che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, persone fisiche e/o giuridiche, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;

b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei

modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il socio sovventore può recedere, a semplice richiesta, trascorsi due anni dalla data della sua ammissione.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

Titolo quarto
Patrimonio sociale

Art. 9

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale, ciascuna, non inferiore a € 25,82 nè superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di € 516,45 destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di € 51,64, previsto dal successivo art.10

d) dalla riserva ordinaria;

e) da eventuali riserve straordinarie.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

Art. 10

La cooperativa , qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa così come disciplinate dall'artt. 5 e 6 della Legge n.59 del 31.01/1992 e successive modificazioni od integrazioni.

L'emissione delle azioni stesse è subordinata alla redazione di apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea, dal quale dovrà risultare: le modalità di emissione delle azioni, la quantità e l'importo delle stesse, le finalità dell'emissione, l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa nella misura prevista dalla legge, la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori di azione di partecipazione cooperativa.

Art.11

Le quote sociali e le azioni sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali e le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conferimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Art. 12

L'esercizio sociale va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 1998

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) una parte, secondo i modi ed i limiti fissati dalla legge, può essere destinata dall'assemblea alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali;

d) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori o dei portatori di azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci.

I titolari di azioni di partecipazione cooperativa sono postergati nella sopportazione di eventuali perdite anche rispetto ai soci sovventori.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui ai punti c), e d), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ✓ erogazione diretta;
- ✓ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ✓ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo quinto

Organi sociali

Art. 14

Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione
c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale o del revisore
d) le modificazione dell'atto costitutivo
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le deliberazioni sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci o recapitata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 18

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando di tratta di deliberare sulle materie previste dai punti d) ed e) dell'art.15 del presente statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 19

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civ.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato odi altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di tele-

gramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso.

La parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 26.

Art. 24

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali, determinandone i poteri, la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 25

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

I membri del Collegio sindacale devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Per quanto riguarda il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 21; qualora però l'Assemblea stabilisca che i sindaci debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina e per tutta la durata della carica.

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

I sindaci hanno infine tutti gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 26

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita negli articoli precedenti, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai soci sovventori ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92.

Disposizioni generali e finali

Art. 27

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e la cooperativa possono essere disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 28

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Art. 29

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

FIRMATO:
ALESSANDRA SALTI

ARTURO DALLA TANA